



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 15 del 03.04.2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e provinciale;

Dato atto che nel Dpcm 8 Marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: " evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al

presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Visto e richiamato il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che *“fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 12.03.2020 si è provveduto ad approvare il regolamento avente ad oggetto le misure organizzative straordinarie per lo svolgimento del lavoro agile;

Considerato che in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 con decreto del 16 Marzo 2020 prot. n 4238 si è provveduto ad individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto il DPCM del 01/04/2020 che all'art 1.6 dispone che *“l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 9, 11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13/04/2020”*;

Vista l'ordinanza n. 23 del 25/03/2020 del Presidente della Regione Campania che ha prorogato le misure urgenti di prevenzione del rischio contagi di cui all'ordinanza n. 15/2020 fino al 14 Aprile 2020;

Ritenuto che appare opportuno adottare misure ancora più stringenti finalizzate ad attuare le misure precauzionali di cui al citato DPCM e da un lato consentire che gli uffici garantiscano la continuità dell'azione amministrativa, dall'altro evitare che si crei una numerosa presenza di utenti;

Ritenuto che risultano integrate le condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

Visto e richiamato l'art 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art 6 della L. 125/2008 e l'art 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Per l'effetto

O R D I N A

Dal 04 Aprile 2020 e fino al 14 Aprile 2020

- la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;

- la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatti salvi l'ufficio anagrafe e stato civile, (dichiarazioni di morte e nascita), l'ufficio di polizia municipale e protezione civile, l'ufficio servizi sociali per casi di necessità ed urgenza legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19; ai suddetti uffici comunali è consentito l'accesso, previo appuntamento, solo per adempimenti per i quali sia prevista una imminente scadenza per legge e solo se l'adempimento non possa essere evaso da remoto;
- la sospensione delle promesse di matrimonio, dei matrimoni civili e delle unioni civili, fatto salvo il completamento dei procedimenti in corso relativi alle pubblicazioni di matrimonio

DISPONE

- che le **certificazioni anagrafiche** (Stato di famiglia, foglio di residenza ect) siano richieste tramite le Pec o mail di seguito indicate corredate da un valido documento di identità del richiedente e numero telefonico. Il rilascio avverrà, previo appuntamento, allo sportello dei servizi demografici al piano terra del Comune e contestuale consegna delle marche da bollo all'uopo richieste;
- che le **certificazioni di stato civile** (certificato di morte, estratto di nascita ect) siano richieste tramite Pec o mail corredate da valido documento di identità del richiedente e numero telefonico. Il rilascio avverrà tramite pec per le richieste pervenute con tale strumento e previo appuntamento allo sportello dei servizi demografici al piano terra del Comune per le richieste pervenute via email;
- che il **rilascio delle carte d'identità** sia garantito esclusivamente previo appuntamento telefonico da fissare in modo da garantire la contingentazione degli accessi allo sportello dei servizi demografici al piano terra del Comune e garantire le distanze minime tra gli individui previste dal D.P.C.M. 08 Marzo 2020;
- che gli atti da protocollare devono essere inviati a mezzo pec al seguente indirizzo **protocollo@pec.comune.curti.ce.it**; **coloro che sono sprovvisti di pec possono accedere all'ufficio protocollo previo appuntamento contattando il numero 0823/842648 o servirsi del servizio postale;**
- **che tutte le altre attività afferenti agli altri uffici comunali siano garantite attraverso le piattaforme abilitate, la posta elettronica certificata/ ordinaria e le comunicazioni telefoniche ai seguenti indirizzi:**

Servizio Demografici	anagrafe@pec.comune.curti.ce.it
Servizio Elettorale/ Servizi Sociali	elettorale@pec.comune.curti.ce.it
Servizio sinistri	ufficiosinistri@pec.comune.curti.ce.it
Servizio pubblica istruzione	pubblicaistruzione@pec.comune.curti.ce.it
Servizio polizia municipale e protezione civile	poliziamunicipale@pec.comune.curti.ce.it
Servizio protocollo	protocollo@pec.comune.curti.ce.it
Servizio ragioneria	ragioneria@pec.comune.curti.ce.it

Segretario comunale	segretario@pec.comune.curti.ce.it
Segreteria	segreteria@pec.comune.curti.ce.it
Servizio Tecnico 1	servizitecnici@pec.comune.curti.ce.it
Servizio Tecnico 2	servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it
Sindaco	sindaco@pec.comune.curti.ce.it
Suap	suap@pec.comune.curti.ce.it
Servizio tributi	tributi@pec.comune.curti.ce.it
INDIRIZZO EMAIL	segreteria@comune.curti.ce.it
POLIZIA MUNICIPALE	0823/842410
CENTRALINO	0823/842648

PER RICHIESTE E COMUNICAZIONI DI COMPROVATA URGENZA E' DISPONIBILE IL NUMERO DI REPERIBILITA' 388/9562112 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

AVVISA

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del c.p.

DISPONE


La trasmissione del presente atto:

- alla Prefettura di Caserta;
- alla Questura di Caserta;
- all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;
- all'Ambito Territoriale C8 di Santa Maria Capua Vetere
- al Corpo della Polizia Municipale;
- ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;
- al Commissariato di Pubblica sicurezza
- all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA CHE

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO

Dott. Antonio RAIANO